

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE QUADRIENNALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il giorno 29 ottobre 2008 presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. n. 8640 del 23 ottobre 2008 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa quadriennale regionale concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07 del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento all'art. 4, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata e all'art. 146 recante le norme previgenti al 13.1.1994, che continuano a trovare applicazione;

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, al fine di garantire il diritto allo studio;

VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31787 - 8.93.12 del 5 aprile 1989 e del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto n. 319 del 24.10.1991 e 130 del 21.4.2000, recanti istruzioni in ordine alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

STABILISCONO E E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Principi generali. Campo di applicazione e durata del contratto.

- 1.** Al fine di favorire l'accrescimento della formazione culturale e professionale del personale della scuola sono garantiti permessi straordinari retribuiti fruibili per un massimo di 150 ore all'anno.
- 2.** Può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario settimanale.
- 3.** Il presente contratto non trova applicazione per i dirigenti scolastici, per i quali la materia è disciplinata dall'art. 24 del CCNL dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto l'11.4.2006;
- 4.** Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2009 ovvero sino alla stipula del successivo contratto regionale, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti sottoscriventi.

ART. 2 - Determinazione del contingente.

- 1.** Il contingente dei permessi per il diritto allo studio è determinato annualmente su base provinciale dai dirigenti degli Uffici Scolastici provinciali in relazione alle dotazioni organiche distinte per aree professionali:
 - personale docente: scuola per l'infanzia, scuola primaria, scuola d'istruzione secondaria di primo grado, scuola d'istruzione secondaria di secondo grado;
 - personale educativo;
 - personale ata: vari profili professionali.
- 2.** Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% del totale delle dotazioni organiche provinciali adeguate alle situazioni di fatto, compresi i posti di sostegno autorizzati in ciascun anno scolastico dal Direttore Generale, con l'integrazione del numero di posti rapportato a 18 ore relativi all'insegnamento della religione cattolica.
- 3.** Il Dirigente dell'U.S.P. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 10 novembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili.

4. Qualora, nell'ambito di ciascuna provincia, le richieste provenienti da una o più aree professionali, come innanzi specificate, fossero superiori ai contingenti determinati, il Dirigente dell'U.S.P. provvede ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale rispetto alle quote iniziali, riducendo quelli non impegnati, purché non venga superata la percentuale complessiva del 3

ART. 3 – Termine e Modalità di presentazione delle domande.

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, all'U.S.P. della provincia di servizio entro e non oltre il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.

2. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, deve contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:

- o dati anagrafici
- o tipo di corso da frequentare;
- o ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- o anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato;
- o per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato con atto del dirigente dell'U.S.P. o dei dirigenti scolastici, numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;
- o indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

3. L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, la certificazione di iscrizione ai corsi per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione resa a norma dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000.

ART. 4 - Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi di studio e relative modalità di concessione.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 395/1988 i permessi per diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

2. Ogni U.S.P. formerà più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale, di cui al precedente art. 2, secondo il seguente ordine di priorità:

- a. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- b. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio per l'accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di I e II grado, di un diploma di laurea triennale di 1° livello (L) o di una laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento universitario (LS) ovvero di un diploma di laurea previsto dal vecchio ordinamento (DL), proposti anche in ambiente e-learning;
- c. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale, di attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento e i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, proposti anche in ambiente e-learning;
- d. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, proposti anche in ambiente e-learning;
- e. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto, proposti anche in ambiente e-learning;

A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento, per ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.

I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corsi di cui sopra. Successivamente, a parità di condizioni, verranno considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

3. Nel caso in cui il numero delle domande degli aspiranti sia inferiore al contingente massimo dei permessi concedibili, il dirigente dell'U.S.P. formerà elenchi nominativi distinti a seconda della tipologia di personale.

4. I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dal Dirigente dell'U.S.P., di norma, entro il 15 dicembre di ogni anno.

5. Al personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto sono assicurati turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami, fatti salvi oggettivi motivi di carattere ostativo; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ovvero durante i giorni festivi e di riposo settimanale. La fruizione dei permessi non limita l'accesso ai diversi istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. di comparto.

6. La fruizione dei permessi in questione deve essere garantita tramite misure di carattere organizzativo o, in subordine, mediante il ricorso ad assunzione di personale supplente temporaneo.

7. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso comunica al dirigente scolastico il piano di massima di utilizzo dei permessi, fermo restando la previsione di cui al successivo punto 8.

8. Il dipendente interessato è tenuto a presentare, di norma 5 giorni prima della fruizione, la richiesta al dirigente scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso.

ART. 5 - Durata dei permessi.

1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore all'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni, anche se svolte in ambiente e-learning, per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per sostenere gli esami, per effettuare ricerche e preparare tesi di laurea o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.

Per la preparazione agli esami, alla relazione e/o tesi finale, possono essere concessi i permessi nella misura massima di 60 ore (o in proporzione in caso di fruizione di part-time). Di norma, tali ore devono essere fruite in blocchi orari non superiori ad 1/3 ed entro i 30 giorni antecedenti la data dell'esame, della discussione della tesi, dell'illustrazione della relazione finale, che dovranno essere comprovati con dichiarazione personale.

In conseguenza degli impegni surrichiamati, la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- a. permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- b. permessi giornalieri;
- c. cumulo di permessi giornalieri.

Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all'orario di servizio che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

2. Al fine di contemperare il diritto allo studio dei dipendenti scolastici con l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non possono essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si applica al personale docente che opera nelle classi terminali nelle quali sia previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto ai permessi finalizzati agli esami previsti dal vigente CCNL.

ART. 6 - Certificazione.

1. La certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami sostenuti o da sostenere deve essere presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.), dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In alternativa alla certificazione rilasciata dall'Università, dall'Istituto/scuola o dall'Ente gestore dei corsi, gli interessati possono produrre dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a controlli, anche a campione.

2. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte

3. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 15, comma 1 e art. 19, comma 7 del CCNL 29.11.2007.

ART. 7 - Controversie individuali.

1. In presenza di controversia individuale di lavoro, il personale interessato proporrà ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e 66 del D.L.vo 165/2001, ovvero, in alternativa, del tentativo previsto dall'art. 135 del CCNL vigente. In quest'ultimo caso, la richiesta del tentativo di conciliazione deve essere depositata nell'Ufficio del contenzioso e nell'Ufficio con compiti di segreteria funzionanti presso il competente *U.S.P.*, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8 - Norma finale

1. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato possa prenderne visione in tempo utile.

2. A norma dell'art. 40 ss. del d.l.vo 30.3.2001, n. 165, si dichiara che il presente contratto non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari, successivi impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

f.to Ruggiero Francavilla	Dirigente Ufficio III USR Puglia
f.to Mario Angelini	Dirigente Ufficio VII USR Puglia
f.to Corrado Nappi	Dirigente Ufficio IV USR Puglia
f.to Rocco PALMISANO	Funzionario esperto USR Puglia

PER LA PARTE SINDACALE

f.to Paolo Peluso	F.L.C. - C.G.I.L.
f.to Attilio D'Ercolwe	C.I.S.L. - Scuola
f.to Giancarlo Turi	U.I.L. - Scuola
f.to Pasquale Pascarelli	S.N.A.L.S. - CONFISAL
f.to Francesco Saverio Capacchione	GILDA - UNAMS